RIGUARDANTE LA ISTRUZIONE DI SEZIONI DI GINNASI SUPERIORI E LICEI MODERNI

Art. 7

IL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

A coprire i posti vaganti nelle scuole medie delle sedi dichiarate piu' importanti, in mancanza di vincitori di concorsi speciali, possono essere chiamati temporaneamente i professori di ruolo della stessa materia di Istituti dello stesso grado di sedi non importanti.

L'insegnante trasferito provvisoriamente conserva il diritto alla cattedra che prima occupava.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 20 dicembre 1922 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 860
Titolo	I — Ordinamento degli studi. TITOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istruzione-di-sezioni-di-ginnasi-superiori-e-licei/art-7-il-regio-decreto-11-marzo-1923-n-564-ha-confermato-l-abrogazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it